

allegato "a" alla deliberazione del consiglio comunale n. 7... del 5/3/2016

COMUNE DI APRICALE
PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.
ART. 125 DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163 E S.M.I.

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Forme della procedura in economia.

Art. 3 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

Art. 4 - Centrale Unica di Committenza (CUC)

Art. 5 - Contratti Misti

Art. 6 - Convenzioni CONSIP - MEPA

Art. 7 - Responsabile del Servizio e responsabile del procedimento

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Art. 8 - Servizi e forniture di beni in economia

Art. 9 - Determinazione a contrarre

Art. 10- Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento

Art. 11 - Limiti per tipologia di forniture e servizi

Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni. Codice CIG

Art. 13 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari.
DURC

Art. 14 - Garanzie

Art. 15 - Forma del contratto

Art. 16 - Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

Art. 17 - Inadempimenti

Art. 18 - Revisione prezzi

Art. 19 - Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette.
Procedura per le Cooperative Sociali di tipo B - Legge 381/1991

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 20 - Lavori in economia

Art. 21 - Determinazione a contrarre

Art. 22 - Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento

Art. 23 - Limiti per tipologia di lavori

Art. 24 - Pubblicità e comunicazioni. Codici CIG e CUP

Art. 25 - Procedura per l'affidamento lavori in cottimo fiduciario

Art. 26 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia

Art. 27 - Scelta del contraente

Art. 28 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 29 - Garanzie

Art. 30 - Forma del contratto

Art. 31 - Pagamenti e procedure contabili per lavori in economia

Art. 32 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 33 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

Art. 34 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Art. 35 - Verifica e regolare esecuzione dei lavori

Art. 36 - Procedure contabili

Art. 37 - Inadempimenti

Art. 38 - Revisione prezzi

PARTE QUARTA - SERVIZI LEGALI E TECNICI

Art. 39 - Disposizioni particolari per i servizi legali

Art. 40 - Disposizioni particolari per i servizi tecnici

Art. 41 - Adeguamenti normativi. Rinvio. Abrogazione. Entrata in vigore

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato (sotto i 40.000,00 euro), nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni del "*Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", di seguito chiamato "*Codice dei Contratti*", nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito chiamato "*Regolamento attuativo*".

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti:

a) "I «*lavori*» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «*opera*» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

b) Gli «*appalti pubblici di forniture*» sono appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

c) Gli «*appalti pubblici di servizi*» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II'.

4. Il ricorso agli interventi in economia - che deve essere sempre opportunamente motivato, è ammesso:

A) in relazione all'oggetto, per tipologie di lavori, forniture e servizi;

B) in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicati nel presente Regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.

5. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Articolo 2 - FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA.

1. Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate, entro le soglie previste, mediante:

- amministrazione diretta;
- cottimo fiduciario;

- affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne. Infatti, si tratta di lavori, servizi e forniture di beni, effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.

3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture per i quali si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne.

Articolo 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. L'affidamento diretto nell'ambito degli acquisti di beni, servizi e lavori è consentito per gli approvvigionamenti di valore inferiore ai 40.000,00 euro, secondo quanto descritto dal art. 125, comma 8 e 11 del Codice degli appalti pubblici.

2. Si applicano anche agli affidamenti diretti i principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela del mercato. Di conseguenza, sebbene il Codice degli Appalti consente di affidare direttamente ad un soggetto l'acquisizione senza consultare altri operatori, tuttavia l'Ente può richiedere anche informalmente più preventivi.

3. Il termine dilatorio descritto dall'art. 11, comma 10 del Codice degli Appalti non è applicabile agli affidamenti diretti. Infatti, tale modalità di acquisto implica, di regola, l'invio di una sola offerta e, in quanto tale, si rientra nelle fattispecie di esenzione, descritte dall'art. 11, comma 10 bis del Codice degli Appalti.

4. I controlli sui requisiti dei soggetti aggiudicatari prescritti dall'art. 38 del Codice degli Appalti sono operanti a prescindere dal valore delle acquisizioni e, pertanto, devono ritenersi applicabili anche agli affidamenti diretti. L'Ente, per celerità ed efficacia delle acquisizioni, nonché per consentire il proprio normale funzionamento, stipula immediatamente ed inserisce apposita clausola risolutiva: *"la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000"*.

5. La stipula del contratto si attua tramite scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.

6. Anche agli affidamenti diretti trova applicazione la prescrizione di cui all'art. 1, comma 450, della Legge n 296/2006, secondo cui *"... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico*

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. "

7. In caso di affidamento diretto di servizi e forniture, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 5, del Codice dei Contratti ai fini dell'accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

8. In caso di affidamento diretto di lavori, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

Articolo 4 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. L'art. 33, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici come modificato dall'art. 23 bis D.L. 90/2014 e dall'art. 23 ter comma della relativa legge 114/2014 di conversione con modificazioni, ha reso obbligatorio per i Comuni non capoluogo di provincia e comunque con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti il ricorso alle Centrali Uniche di Committenza (CUC) per l'acquisizione di lavori dal 1.7.2015 e per servizi e forniture dal 1.1.2015.

2. La Centrale Unica di Committenza è *"una amministrazione aggiudicatrice"*, tenuta all'osservanza del Codice dei Contratti Pubblici.

3. La CUC procede alla stesura e pubblicazione del bando di gara; nomina la Commissione; riceve i plichi; svolge la procedura di evidenza pubblica; effettua le verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria e propedeutiche all'aggiudicazione definitiva; effettua le comunicazioni previste dall'art. 79 del Codice dei Contratti pubblici. Solo a questo punto, l'Ente Locale riassume le proprie competenze, procedendo ad acquisire la documentazione propedeutica e a stipulare il contratto.

4. Sono esclusi dalla gestione obbligatoria in capo alle Centrali Uniche di Committenza, fino alle date indicate nel comma 1 del presente articolo o successive proposte modificative, le acquisizioni in economia mediante *"amministrazione diretta"*, *"affidamento diretto"* e *"cottimo fiduciario semplificato"* (cioè di importo inferiore a 40.000,00 euro).

5. Sono attratte alla competenza delle Centrali Uniche di Committenza, le acquisizioni in economia mediante procedure di *"cottimo fiduciario"*, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro.

Articolo 5 - CONTRATTI MISTI

1. Per i contratti definiti misti aventi cioè per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture; si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del Codice dei Contratti pubblici, relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

Articolo 6 - CONVENZIONI CONSIP - MEPA

1. La procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, in tutte le ipotesi previste dalla legge..

Articolo 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del Responsabile del Servizio interessato.

PARTE SECONDA

ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Articolo 8 - SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

1. La seconda sezione del presente Regolamento disciplina il sistema di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici e alla normativa di cui agli articoli da 329 a 338 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207.

Articolo 9 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione a contrarre, anche in base all'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 indica:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) la forma del contratto;
d) le clausole ritenute essenziali;

- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
- h) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP per beni e servizi.

3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'art. 26 del Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 10 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Come previsto dall'art. 125, comma 9 del Codice dei Contratti pubblici, l'affidamento in economia è ammesso per le forniture e i servizi per importi inferiori a 200 mila euro.

2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del Codice dei Contratti pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'art. 248 del Codice dei Contratti pubblici.

5. Per le forniture o i servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

6. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli artt. 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

7. L'art. 6 bis del Codice dei contratti pubblici, introdotto dal D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito dalla Legge n. 35/2012, ha istituito presso l'AVCP, le cui funzioni sono state trasferite all'ANAC dall'art. 19 del D.L. n. 90/2014, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, chiamata alla verifica dei requisiti

di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara di importo superiore a 40 mila euro.

8. Per le forniture o i servizi di importo inferiore a 40 mila euro, nel rispetto dei termini previsti per la gestione obbligatoria in C.U.C., è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

10. Il Comune, se lo ritiene, può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

11. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 47 del Codice dei Contratti.

12. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

13. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a cinque giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

Articolo 11 - LIMITI PER TIPOLOGIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

1. In attuazione a quanto previsto dall'art. 125, comma 10 del Codice dei contratti pubblici vengono di seguito elencate le forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia:

a) forniture nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del concorrente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) forniture nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non

- v) fornitura di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- x) fornitura di beni per analisi ed interventi provvisori per mobilità e traffico;
- z) fornitura di opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla Legge 29 luglio 1949, n. 717 e Decreto Ministeriale di attuazione 23 marzo 2006 (Norme per l'arte negli edifici pubblici);
- aa) fornitura di generi di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- bb) forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi in economia;
- cc) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di cui all'allegato II. A categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886, compresa la manutenzione di aree verdi e parchi gioco;
- dd) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria; servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti di cui all'allegato II. A categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512,87304 e categoria 3 CPC 73;
- dd1) servizio di trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all'allegato II. A CPC 71235, 7321;
- ee) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II. A categoria 5, numeri di riferimento CPC 752;
- ff) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II. A categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81, 812, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- gg) servizi informatici e affini di cui all'allegato II. A categoria 7, numeri di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- hh) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II. A categoria 8, numeri di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- ii) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, di cui all'allegato II. A categoria 9, numeri di riferimento CPC 862 compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- jj) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II. A categoria 10, numeri di riferimento CPC 864;
- kk) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II. A categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

sia superiore alla soglia comunitaria, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;

d) forniture nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;

f) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;

g) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

h) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

i) fornitura di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

j) fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

l) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;

m) fornitura di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

n) fornitura di beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

o) fornitura di beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

p) fornitura di combustibile per il riscaldamento di immobili;

q) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

r) fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

s) fornitura di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;

t) fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

u) fornitura di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

ll) servizi pubblicitari di cui all' allegato II. A categoria 13, numeri di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

mm) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II. A categoria 14, numeri di riferimento CPC 874, 82201, 82206;

nn) servizi di editoria e di stampa, di cui all'allegato II. A categoria 15, numeri di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

oo) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II. A categoria 16, numeri di riferimento CPC 94;

pp) servizi alberghieri di cui all'allegato II. B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

qq) servizi di ristorazione di cui all'allegato II. B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

qq1) servizi di trasporto per ferrovia di cui all'allegato II. B categoria 18 CPC 711;

qq2) servizi di collocamento e reperimento di personale II. B categoria 22 CPC 872;

rr) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II. B categoria 23, numeri di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

ss) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II. B categoria 24, numeri di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

tt) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II. B categoria 25, numeri di riferimento CPC 93 compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

uu) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II. B categoria 26, numeri di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche di cui all'allegato II B categoria 27;

vv) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

- xx) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - zz) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - aaa) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - bbb) servizi legali di cui all'articolo 40;
 - ccc) servizi tecnici di cui all'articolo 41;
2. L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di servizi, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

Articolo 12 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI-CODICE CIG

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice dei Contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 la pubblicazione sul sito internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.
2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'acquisizione di servizi e forniture in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara - CIG.

Articolo 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. DURC

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
 - e) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale..

2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;

- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata Legge 136/2010;

- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Articolo 14 - GARANZIE

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 15 - FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.

2. Per le forniture ed i servizi, il contratto di importo compreso tra 40 mila euro e 200 mila euro, è stipulato mediante atto pubblico.

3. Il contratto di importo inferiore a 40 mila euro può essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune che dispone l'ordinazione di beni o di servizi.
4. Per importi fino al limite di euro 3.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione.
5. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria ove il rogito venga curato dal segretario comunale, e l'imposta di bollo, sono a carico della Ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
6. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'art 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Articolo 16 - PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.
2. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'art. 338 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006.
3. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.
4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione, salvo il disposto dell'art. 300, comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, su ogni pagamento relativo a contratti pari o superiori a 40 mila euro verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di un DURC regolare, sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

Articolo 17 - INADEMPIMENTI

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione Comunale, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Articolo 18 - REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE. PROCEDURA PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B - LEGGE 381/1991

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli artt. 9 e 12 del presente Regolamento, possono essere individuati tra le Cooperative Sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 08/11/1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata Legge n. 381 del 1991 e s.m.i ..

3. Per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) della Legge 381/1991 le procedure di acquisizione delle forniture di beni e servizi previsti dal presente Regolamento, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, e sino al limite di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono avvenire mediante procedura di cottimo fiduciario tra cinque cooperative che presentino idonee caratteristiche, ove presenti sul mercato, ed in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

4. Per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 è consentito - previa adeguata motivazione - l'affidamento diretto ad un solo soggetto.

PARTE TERZA ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 20 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La terza sezione del presente Regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

Articolo 21 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.

2. La determinazione, in base all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, indica:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa.

3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 22 - LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Come previsto dall'art. 125, comma 5, primo periodo del Codice dei Contratti pubblici, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.

2. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'art. 248 del Codice dei Contratti.

periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

Articolo 23 – LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica, previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle Leggi e Regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione);

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;

e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

f) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;

h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

i) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi

di arredo urbano e parchi gioco;

j) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;

k) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.

2. L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di lavori, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

Articolo 24 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI. CODICI CIG e CUP

1. Le procedure per l'affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall' articolo 122 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 134 la pubblicazione sul sito internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.

2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 25 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. La lettera di invito contiene gli elementi di cui all'art. 334 del Regolamento Attuativo, ed in particolare:

- l'oggetto dei lavori da eseguire;
- le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- le modalità di presentazione dell' offerta e il criterio di aggiudicazione prescelto;
- il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti

in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

2. In ogni caso, l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- e) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti pubblici.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità. Per casi d'urgenza si intendono quelli per i quali ogni ritardo nella loro esecuzione può comportare una possibile e conseguente pericolosità per l'incolumità o la salute pubblica o quelli la cui immediata risoluzione determini un conveniente risparmio a fronte di acquisizioni di beni e servizi comunque necessari.
- e) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 euro.

Articolo 26 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA

1. Nel caso di lavori di cui all'art. 23 del presente Regolamento, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici stanziamenti di bilancio indicati nel programma stesso sotto forma di aggregati di spesa per la manutenzione del patrimonio comunale, l'autorizzazione è proposta dal Responsabile del procedimento e concessa dal Dirigente competente.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal competente dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di cui all'art. 22 del presente Regolamento, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art.38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli artt. 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
7. L'art. 6 bis del Codice dei contratti pubblici, introdotto dal D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito dalla Legge n. 35/2012, ha istituito presso l' ANAC la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, chiamata alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economicofinanziario per la partecipazione alle procedure di gara di importo superiore a 40 mila euro.
8. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, nel rispetto dei termini previsti per la gestione obbligatoria in C.U.C., è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.
9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
10. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 47 del Codice dei Contratti.
11. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.
12. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un

3. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:

- a) relazione illustrativa;
- b) quaderno d'oneri e condizioni;
- c) computo metrico estimativo;
- d) elenco prezzi unitari;
- e) elaborati grafici.

4. I progetti sopra indicati sono approvati dalla Giunta Comunale qualora l'intervento necessiti di permesso a costruire. L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risultano l'importo dei lavori e gli eventuali oneri della sicurezza, l'I.V.A., le eventuali spese tecniche e l'importo da riconoscere come incentivo al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

5. Per gli interventi che non necessitano di permesso a costruire il progetto viene approvato dal Dirigente.

Art. 27 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
- b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Art. 28 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture;
- e) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata Legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

Articolo 29 - GARANZIE

1. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro così come anche per importi inferiori ai 40 mila euro, trova applicazione:

- l'art. 113 del Codice dei contratti pubblici che sancisce l'obbligo *"per l'esecutore del contratto di costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale"*;
- l'art. 129, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 che sancisce l'obbligo per l'esecutore dei lavori di *"stipulare la polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione o cause di forza maggiore del Codice dei Contratti pubblici, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione"*

Articolo 30 - FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.

2. In caso di affidamenti di importo compreso tra 40 mila euro e 200 mila euro, il contratto è stipulato per atto pubblico.

3. In caso di affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro il contratto è stipulato per scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione dei lavori.

4. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente, restando a carico del Comune la sola I.V.A ..

5. In caso d' urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori. Resta comunque salva la disciplina di cui all'art. 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Articolo 31 - PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI PER I LAVORI IN ECONOMIA

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto non oltre 30 giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'art. 338 del Regolamento Attuativo del Codice dei contratti pubblici.

3. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Attuativo del Codice dei contratti pubblici, su ogni pagamento verrà operata la ritenuta di legge per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. E' demandata alla valutazione del Responsabile del procedimento l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità.

Articolo 32 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Articolo 33 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile del procedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento, o se nominato, dal Direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni con riferimento ai singoli interventi, mediante acconti su presentazione di fattura accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure acconti sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel quaderno d'oneri e condizioni. Il saldo finale è corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale. La liquidazione ed il pagamento hanno luogo a seguito di accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- 1) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

Articolo 34 - LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere

all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta alla Giunta Comunale una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.

Articolo 35 - VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile di cui all'art. 8 del presente Regolamento o dal Direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.

2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal Certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile di cui all'art. 8 o dal Direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

Articolo 36 - PROCEDURE CONTABILI

1. Al pagamento delle spese in economia in amministrazione diretta si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 338 del Regolamento Attuativo del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. I responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Articolo 37 - INADEMPIMENTI

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento, con il supporto del direttore dei lavori, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli artt. 239 (Transazione) e 240 (Accordo bonario) del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 38 - REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

PARTE QUARTA SERVIZI TECNICI E LEGALI

Articolo 39 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI LEGALI

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. Gli incarichi legali ai fini della costituzione in giudizio nonché per la risoluzione stragiudiziale di controversie sono affidati su base fiduciaria.
2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, pur se presupposti a determinazioni, l'incarico è affidato dalla Giunta comunale con proprio atto.
3. In caso di affidamento diretto è fatto obbligo disciplinare l'incarico e determinare la spesa da sostenere.

Articolo 40 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice dei Contratti pubblici;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti pubblici;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnicoamministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'Allegato II. A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), e) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che

richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Servizio, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti pubblici, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente Regolamento, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 267, comma 8, del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti pubblici;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;

2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

3) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:

- l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

- l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti

il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al Responsabile del procedimento;

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'ente.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000,00 euro sono disciplinati dall'art. 91 del Codice dei Contratti.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 200.000,00 euro sono disciplinati dall'art. 125 del Codice dei Contratti pubblici per le procedure in economia e dal presente Regolamento, per le parti applicabili;

b) di importo pari o superiore a 100.000,00 euro sono disciplinati dalla Parte II, Titolo I, del Codice dei Contratti pubblici.

9. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 41 – ADEGUAMENTI NORMATIVI. RINVIO. ENTRATA IN VIGORE.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intenderanno immediatamente disapplicate con l'intervento di sopravvenute modifiche normative che troveranno immediata ed automatica applicazione nel presente testo.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con il Codice dei contratti si fa rinvio alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

3. Le norme regolamentari precedentemente adottate ed in contrasto con le presenti disposizioni si intendono abrogate.

4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.